

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1052)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTINELLI, CIRIELLI e PERITORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1973

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro benevolo esame intende dare una interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici di carriera e consimili a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, in grado di far valere — secondo l'elenco contenuto appunto nell'articolo 1 della legge — le qualifiche di « ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate ».

Non avrebbe dovuto sorgere alcun dubbio circa l'applicazione dei benefici della legge n. 336 nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di caduti per servizio. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, recita testualmente: « I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei ca-

duti per servizio ». La disposizione opera una parificazione permanente ed automatica delle categorie menzionate a quelle dei mutilati ed invalidi di guerra, con il limite tuttavia di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 (esclusione della normativa pensionistica). Essa assume il valore di una regola generale, il cui contenuto è determinabile per *relationem*, e che pertanto trova generale applicazione, semprechè non esista una particolare norma di esclusione.

La parificazione enunciata è ribadita, pressochè negli stessi termini, dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, che testualmente recita: « I mutilati ed invalidi per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra ai fini della ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione ».

L'unico elemento di novità contenuto nella norma dell'articolo 5 della legge n. 474, ri-

spetto a quella dell'articolo 1 della legge n. 539, sembra essere costituito dalla parificazione specifica di categorie omologhe (mutilati di guerra e mutilati per servizio, eccetera), laddove precedentemente si era effettuata una parificazione globale, nel senso di un rinvio complessivo alle norme che regolano i benefici per mutilati ed invalidi di guerra e congiunti dei caduti di guerra.

Se il contenuto delle citate disposizioni delle leggi nn. 474 e 539 è, di per sé, decisivo in favore della applicazione dei benefici della legge n. 336 ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio, alla stessa conclusione era possibile pervenire attraverso la identificazione delle « categorie equiparate » di cui all'articolo 1 della legge n. 336: a tale espressione non si poteva infatti togliere uno specifico significato di riferimento, ai fini della definizione della cerchia dei destinatari dei particolari benefici.

Pur risultando, quindi, tutto inequivocabilmente chiaro sul piano normativo, nella applicazione pratica della legge n. 336 si è pervenuti a soluzioni inaccettabili. Sulla base di un parere del Consiglio di Stato, emesso a seguito di un quesito della Presidenza del Consiglio dei ministri, si sono esclusi gli invalidi civili dal godimento dei benefici della legge, essenzialmente in considerazione della ritenuta speciale e limitata finalità della legge stessa, in quanto celebrativa del cinquantenario dell'epilogo vittorioso della prima guerra mondiale.

L'argomentazione muove su un binario extranormativo e ponendosi in contrasto addirittura letterale con le norme ed anzi sovrapponendosi, in senso abrogativo, alle stesse, viene a denunciare una divergente finalità politica che dovrebbe essere estranea ad ogni corretta interpretazione,

L'interpretazione riduttiva, più che restrittiva, dell'amministrazione dello Stato non ha trovato peraltro dello stesso parere le amministrazioni di enti locali (quali il comune di Pordenone, l'assessorato allo

sport e al turismo della Regione siciliana, l'Istituto dei ciechi di Genova ed altri organismi similari, che applicano i benefici in questione a favore dei loro dipendenti che posseggono la qualifica di mutilati ed invalidi per servizio, o di congiunti di caduti per servizio) e soprattutto il giudice ordinario che ha ribadito l'interpretazione favorevole agli interessati ogni volta che è stato adito (così in particolare per i dipendenti delle Aziende municipalizzate legittimati ad adirlo).

Il latente contrasto tra Consiglio di Stato e Magistratura ordinaria, la perniciosa ed umiliante disparità tra cittadini che vantano i medesimi diritti verso lo Stato che hanno servito, rappresentano un fenomeno non tollerabile in una ordinata democrazia, fenomeno che una interpretazione rispettosa della volontà del legislatore avrebbe evitato.

Per eliminare la confusione e l'incertezza, la disparità di trattamento e la conseguente ingiustizia, abbiamo predisposto questo disegno di legge e non abbiamo bisogno di aggiungere che la categoria di cittadini che si avvantaggerà di esso non può per nessuna ragione essere considerata estranea, oltre che alla lettera, allo spirito della legge 24 maggio 1970, n. 336, identificandosi con coloro che avendo attivamente servito nei corpi militari dell'arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, degli agenti di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia, sono stati costretti sovente ad abbandonare i predetti corpi per i gravi danni fisici subiti in conseguenza del servizio disimpegnato. In definitiva i carabinieri, i finanzieri, gli agenti di pubblica sicurezza e quelli di custodia, che bagnano col proprio sangue la pacifica terra d'Italia, quando sono costretti, nell'adempimento del loro dovere, ad impegnare conflitti a fuoco con i banditi che infestano il territorio nazionale, non possono non essere messi nel medesimo piano di quei figli della Patria comune, che imbracciarono le armi in tempo di guerra per la difesa del loro Paese, della libertà e della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di caduti per servizio, equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, dalle leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 474, sono applicabili i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici.